



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**AUTORIZZAZIONE DELLE ESENZIONI
DAI REQUISITI DI TRASPARENZA PRE-NEGOZIAZIONE
RICHIESTE DA MTS S.P.A.**

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE MERCATI

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e le successive modificazioni (TUF);

VISTO, in particolare, l'art. 74, comma 1, del suindicato decreto legislativo, il quale attribuisce alla Consob il potere di esentare il gestore di una sede di negoziazione dagli obblighi di pubblicare le informazioni pre-negoziazione stabiliti dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 600/2014;

VISTA la nota di MTS S.p.A. del 1° ottobre 2018, con la quale la Società ha trasmesso le istanze di deroga dai requisiti di trasparenza pre-negoziazione aventi ad oggetto strumenti non rappresentativi di capitale ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 per i sistemi multilaterali di negoziazione "MTS Cash Domestic" ed "EBM", e in particolare le istanze relative agli ordini su strumenti obbligazionari per cui non esiste un mercato liquido o di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato (*large in scale*) per le funzionalità *Mid Price* e *Trade Registration*, nonché per gli ordini di tipo *iceberg* conservati in un sistema di gestione degli ordini sui medesimi strumenti finanziari;

VISTE le *Opinion* adottate dall'ESMA in data 11 gennaio, 27 maggio e 28 giugno 2019, nell'ambito delle quali l'Autorità europea, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, ha espresso una valutazione di compatibilità delle proposte deroghe alla trasparenza pre-negoziazione con i requisiti enunciati al paragrafo 1, lettere a) e c), del medesimo articolo e specificati nel regolamento delegato (UE) n. 2017/583;

RISCONTRATO che le istanze di esenzione rispettano le condizioni di cui al par. 1.1.2.5. dell'allegato alla delibera Consob n. 20448/2018, e in particolare i requisiti previsti dal citato articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, così come dettagliato dalla relativa regolamentazione delegata;

D E T E R M I N A:

1. Sono approvate, con decorrenza odierna, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), le deroghe alla trasparenza pre-negoziazione presentate da MTS S.p.A. con riferimento ai sistemi multilaterali di negoziazione "MTS Cash Domestic" ed "EBM" da essa gestiti, aventi ad oggetto strumenti obbligazionari per cui non esiste un mercato liquido [articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) e articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 2017/583], ovvero di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato (*large in*

scale) [articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del MiFIR e articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2017/583], con riferimento alle funzionalità *Mid Price* e *Trade Registration*, nonché ordini sui medesimi strumenti finanziari conservati in un sistema di gestione degli ordini (*iceber orders*) [articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del MiFIR e articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 2017/583].

2. La presente determinazione verrà pubblicata nel sito internet della Consob.

Il Responsabile della Divisione Mercati

Firmato digitalmente da
Maria Antonietta Scopelliti